

Costituzione della società (apporto previsto a titolo di capitale euro)

oppure

Aumento del capitale sociale da euro a euro

Data	Descrizione delle operazioni	Anticipaz.	Spese	Indennità Onorari
	Protocollo e archiviazione della pratica, formazione del fascicolo Prestazioni dirette alla costituzione della società, comprese pratiche preliminari, sessioni, congressi, conferenze, progetti, preventivi, redazione dello statuto, assistenza avanti al notaio, denuncia all'Agenzia delle entrate, emissione di azioni (art. 40, D.P.R. 645/1994) Scritt., accessi, telef., acquisto, vidimazione e aggiornamento libri sociali <p style="text-align: center;">Oppure</p> Prestazioni preliminari e successive, ivi compresa l'assistenza avanti al notaio, aggiornamento libri ed emissione certificati azionari: onorario commisurato all'importo dell'aumento pari a euro (art. 40) riduzione del 50% (art. 41) Scritt., accessi, telef., acquisto, vidimazione e aggiornamento libri sociali		51,65	
	Totale			
	Maggiori oneri professionali (art. 23)			
	Netto da corrispondere			

Esemplificazione: Costituzione di enti sociali e aumenti di capitale (art. 40)

- Onorario da calcolarsi sulle somme (o beni o diritti) apportati o da apportare dai soci a titolo di capitale o di finanziamento (con esclusione della raccolta di capitali)

	Importi in euro		Minimi onorari	Onorari prog.	Massimi onorari	Onorari prog.
Fino a	103.291,38	dal 2% al 4%	2.065,82	2.065,32	4.131,65	4.131,65
Fino a	1.516.456,90	dall'1% al 2%	413,65	6.197,47	8.236,31	12.734,96
	2.582.284,50	dallo 0,5% all'1%	10.329,13	16.526,62	20.658,27	33.053,24
	10.329.137,98	dallo 0,25% allo 0,5%	19.367,13	35.893,75	28.731,96	71.787,50

Oltre	10.329.137,98	dallo 0,1% allo 0,25%				
-------	---------------	-----------------------	--	--	--	--

- Onorario minimo euro 516,45.
- Per le cooperative riduzione dal 10% al 30% salvo l'onorario minimo.
- Per i consorzi, cartelli e sindacati: onorari discrezionali.
- Non sono cumulabili gli onorari gradualali di cui all'art. 26.
- Sono cumulabili le indennità di cui all'art. 19.
- Spettano i rimborsi spese di cui all'art. 18.